

Deliberazione della Giunta Regionale 20 ottobre 2025, n. 9-1698

Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 e s.m.i., articolo 11 - Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i., articolo 11 - D.G.R. n. 27-3480/2016. Piano di Gestione Forestale delle proprietà dei Comuni di Bellino, Brossasco, Busca, Casteldelfino, Isasca, Melle, Pontechianale, Venasca in Valle Varaita (CN), 2025 - 2041. Approvazione.



Seduta N° 114

Adunanza 20 OTTOBRE 2025

Il giorno 20 del mese di ottobre duemilaventicinque alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Federico RIBOLDI

DGR 9-1698/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 e s.m.i., articolo 11 - Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i., articolo 11 – D.G.R. n. 27-3480/2016. Piano di Gestione Forestale delle proprietà dei Comuni di Bellino, Brossasco, Busca, Casteldelfino, Isasca, Melle, Pontechianale, Venasca in Valle Varaita (CN), 2025 – 2041. Approvazione.

A relazione di: Gallo

Premesso che:

1) il D.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 (Testo unico in materie di foreste e filiere forestali) all'articolo 6, comma 6 indica che le Regioni, in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali;

2) la l.r. n. 4 del 10 febbraio 2009, così come modificata da ultimo dalla l.r. n. 3 del 9 marzo 2023 di riordino dell'ordinamento regionale, al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio, prevede:

- all'articolo 9, la definizione di un quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati gli obiettivi e le strategie da perseguire dato dal Programma Forestale Regionale, precedentemente denominato Piano Forestale Regionale;

- all'articolo 11 la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo strumento del Piano di Gestione Forestale (PGF) o strumenti equivalenti, precedentemente denominato Piano Forestale Aziendale (PFA), redatti su iniziativa del proprietario o del soggetto gestore e da approvarsi da parte della Giunta Regionale. Il comma 4 stabilisce che l'approvazione del PGF e dello strumento equivalente costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali previsti dallo stesso e che la realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) della medesima legge regionale;

3) l'articolo 45 della sopra citata l.r. 3/2023 prevede che, fino all'approvazione del provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF e degli strumenti equivalenti di cui all'articolo 8, comma 3 della l.r. 4/2009, per la redazione dei PGF si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023 stessa;

4) il Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) indica:
A - al Titolo I, articolo 2, comma 2, lettera a), che possono essere effettuati interventi selvicolturali in deroga al Regolamento stesso quando vengono previsti all'interno dei Piani Forestali Aziendali di cui all'articolo 11 della l.r. n. 4/2009;
B - al Titolo II, capo I le procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali;
C - al Titolo II, capo II, articolo 11, le procedure e le competenze per l'approvazione dei PFA;
D - al Titolo III le norme per la gestione dei boschi piemontesi;
E - al Titolo V le norme per la gestione del pascolo;

5) la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 approva le indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA in attuazione dell'articolo 11 comma 2 della l.r. 4/2009 vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023;

6) la D.G.R. n. 8-4583 del 23 gennaio 2017 approva il Piano Forestale Regionale (PFR) 2017-2027 ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 4/2009. Il PFR ha tra i suoi obiettivi la facilitazione della programmazione economica attraverso la diffusione della pianificazione forestale aziendale.

Dato atto che, non essendo stato ancora assunto il provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF previste dall'articolo 8, comma 3 della l.r. 4/2009, si applicano, come stabilito dall'articolo 45 della sopra citata l.r. 3/2023, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023, avvenuta il 25 marzo 2023, e le relative indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA approvate con la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016.

Tenuto conto che la l.r. n. 19 del 29 giugno 2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità":

- all'articolo 2 istituisce la rete ecologica regionale in conformità alla direttiva 147/2009/CE del Consiglio, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale rete è composta, tra le altre aree, dal sistema delle aree protette del Piemonte e dai Siti facenti parte della rete Natura 2000;

- all'articolo 40 prevede che la Giunta regionale disponga, con propria deliberazione, le misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei Siti facenti parte della rete Natura 2000. Le "Misure di Conservazione per la tutela della rete Natura 2000 del Piemonte" sono state approvate da ultimo con D.G.R. n. 55-7222 del 12 luglio 2023, allegato E;

- all'articolo 41 prevede che la Regione deleghi la gestione delle aree della rete Natura 2000 agli enti di gestione delle aree naturali protette, province o città metropolitana tramite deliberazione della Giunta. I siti non delegati rimangono in gestione diretta al Settore regionale A1601C – Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali;
- all'articolo 43 dispone che gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 vengano sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997.

Richiamati:

- 1) il D.lgs. 267/2000 che all'articolo 42, comma 2, lettera b, indica tra le competenze del Consiglio comunale l'assunzione degli atti relativi a piani territoriali ed urbanistici e ai programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione;
- 2) il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 che all'articolo 6, comma 4, lett. c-bis), esclude dal campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica *“i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni”*;
- 3) la D.G.R. n. 36-8195 del 11 febbraio 2008 che, ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs. 386/2003, ha istituito il Registro regionale dei materiali di base (MB) per la vivaistica forestale, l'elenco e le schede descrittive dei popolamenti forestali contenenti MB, aggiornato da ultimo con D.D. 308/A1614 del 28 aprile 2023.

Dato atto, come risulta dall'istruttoria svolta dal Settore *Foreste* della Direzione regionale *Ambiente, Energia e Territorio*, che:

1) con ultima ricezione in data 16 ottobre 2024, nota prot. n. 175340, l'Unione Montana Valle Varaita, ha trasmesso al Settore *Foreste* gli elaborati costituenti il Piano di Gestione Forestale delle proprietà dei Comuni di Bellino, Brossasco, Busca, Casteldelfino, Isasca, Melle, Pontechianale, Venasca, in qualità di capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo *Valle Varaita Forest* costituita tra tali enti, come indicato nel proprio atto costitutivo consegnato al Settore *Foreste* in data 30 giugno 2019, prot. SIAP n. 145213, per la sua approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art.11 suddetto.

Le superfici comunali coinvolte dal presente strumento di pianificazione, finanziato dall'Operazione 16.8.1. del PSR 2014/2020 di cui alla D.G.R. 80 – 6272 del 22 dicembre 2017, sono gestite dai Comuni proprietari con il coordinamento dell'Unione Montana Valle Varaita, coerentemente con quanto previsto dalle attribuzioni stabilite nello Statuto dell'Unione Montana stessa, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 24 ottobre 2024.

Detto Piano, allegato alla presente deliberazione, risulta composta da una parte generale riferita all'intero complesso assestamentale comprendente i seguenti elaborati:

- 01 – Relazione generale;
- 02 – Studio per la valutazione di incidenza;
- 03 – Schede della viabilità;
- 04 – Calcolo crediti di carbonio;
- 05 – Relazione sulla stabilità dei versanti;
- 06 – Carta dei pascoli comunali in affitto e dei boschi pascolabili - tavola 1 di 2, scala 1:25.000;
- 07 – Carta dei pascoli comunali in affitto e dei boschi pascolabili - tavola 2 di 2, scala 1:25.000;
- 08 – Elaborato usi civici;

e, per ciascun Comune coinvolto, dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;

- Descrizione particellare;
- Elenco particelle catastali;
- Corrispondenza particelle catastali – particelle forestali – classe compartimentazione (elenco);
- Registro interventi eventi;
- Carta forestale, scala 1:10.000;
- Carta tipi strutturali, scala 1:10.000;
- Carta interventi, scala 1:10.000;
- Carta compartimentazioni, scala 1:10.000;
- Carta sinottica catastale, scala 1:10.000.

Inoltre, per i Comuni interessati da popolamenti forestali aventi funzione di protezione diretta di abitati e/o infrastrutture (Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Melle e Pontechianale) fanno parte del Piano anche le relative schede di descrizione e valutazione del ruolo protettivo svolto dai popolamenti stessi, allegate alla presente deliberazione;

2) il PGF presentato ed esaminato dal Settore *Foreste* riguarda complessivamente 5.453 ettari boscati, dei quali 1.620 a gestione attiva nel periodo di validità del PGF stesso.

Le superfici interessate dal Piano:

A – ricadono per circa 1.000 ettari nella ZSC/ZPS IT1160058 – Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevé sulla quale l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso, individuato come Ente gestore del Sito con D.G.R. n. 68-6271 del 2 agosto 2013, ha valutato i possibili impatti su habitat e specie presenti e con propria Determinazione Dirigenziale n. 171 del 15 ottobre 2024 ha espresso giudizio positivo allo Screening di Valutazione di incidenza;

B – comprendono il popolamento forestale contenente MB “Bosco dell'Alevé” (Casteldelfino, Pontechianale) – scheda descrittiva n. 50, così come individuato dalla deliberazione di Giunta regionale vigente relativa ai materiali di base per la vivaistica forestale sopra richiamata. Per la gestione di detto popolamento viene richiamato il “Disciplinare di gestione del Bosco da seme dell'Alevé (Casteldelfino e Pontechianale – CN)” riportato nel Piano Naturalistico del Parco del Monviso con valenza di Piano di Gestione della ZSC IT1160058, Allegato IX;

C – presentano boschi a protezione diretta, inseriti per ogni Comune nell'apposita compresa PT. Riguardano principalmente lariceti, castagneti e faggete con funzione protettiva di infrastrutture umane nei confronti di valanghe e caduta massi per totali 347 ettari. Ogni popolamento con funzione protettiva diretta verrà gestito e monitorato secondo quanto stabilito dalle singole schede di valutazione allegate ai relativi elaborati comunali;

D – sono parzialmente gravate da usi civici come meglio dettagliato nello specifico elaborato allegato alla Relazione generale di Piano.

Su tali superfici boscate possono essere realizzati gli interventi previsti in quanto valutati tecnicamente idonei e coerenti con la normativa forestale regionale di riferimento, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di usi civici di cui alle leggi n. 1766 del 16 giugno 1927 e n. 168 del 20 novembre 2017 e alla legge regionale n. 29 del 02 dicembre 2009;

E – sono coinvolte dall'esercizio del pascolo in bosco, previsto nell'apposita compresa silvo-pastorale, riguardante 2.056,53 ettari di boscaglie di invasione, lariceti e arbusteti subalpini, come individuati nelle carte dei boschi pascolabili allegate al Piano.

Nelle aree interessate dal Piano Naturalistico del Parco del Monviso con valenza di Piano di Gestione della ZSC IT1160058 valgono le prescrizioni del medesimo al pascolo in bosco in esso contenute. Per tutte le superfici boscate oggetto di pascolo si prevede la redazione di un piano di monitoraggio quinquennale di cui al paragrafo 7.2.9 della Relazione generale di Piano;

F – sono interessate da una deroga all'art. 22 del Regolamento forestale prevedendo, per complessivi 117 ha in Comune di Brossasco e 38,48 ha in Comune di Melle, come meglio descritto nel paragrafo 1.10 della Relazione generale di Piano, diradamenti nelle boscaglie a prevalenza di betulla un rilascio della copertura residua pari al 35% invece che 50% come sarebbe previsto dal

suddetto articolo 22. Tale scelta selvicolturale oggetto di richiesta deroga viene motivata come perseguimento dell'obiettivo generale di creare spazi per il pascolamento e accelerare il processo naturale che prevede il passaggio dalle boscaglie a betuleto, insediatesi negli ultimi 50 anni su ex prato-pascoli, verso soprassuoli più stabili ed evoluti.

Considerato quanto sopra tecnicamente giustificato, la deroga può essere ammessa ai sensi dell'articolo 2 comma 2 lettera a) del Regolamento forestale prescrivendo che tali aree siano coinvolte dal piano di monitoraggio quinquennale di cui al punto precedente, il quale dovrà essere condiviso con il Settore regionale *Foreste*, sia nella sua prima stesura che nei report finali, con l'obiettivo di valutare gli effetti delle scelte silvo-pastorali e attuare azioni correttive nel caso si rilevino aspetti negativi per la stabilità ecologica dei popolamenti forestali coinvolti;

3) come previsto dall'articolo 11, comma 3, del Regolamento forestale le delibere di adozione del PGF dei competenti organi dei singoli Enti coinvolti sono pervenute al Settore *Foreste* come di seguito indicato:

- prot. ric. n. 202039 del 29 novembre 2024: deliberazione consiglio comunale di Pontechianale n. 28 del 25 novembre 2024;
- prot. ric. n. 7797 del 20 gennaio 2025: deliberazioni consigli comunali di Bellino n. 5 del 20 febbraio 2023, Brossasco n. 10 del 28 aprile 2023, Busca n. 6 del 20 marzo 2023, Casteldelfino n. 22 del 12 novembre 2023, Isasca n. 8 del 7 marzo 2023, Melle n. 5 del 6 marzo 2023, Venasca n. 23 del 6 luglio 2023;

4) per i suoi contenuti il PGF ottempera a quanto previsto dalla D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 rispetto alle indicazioni metodologiche approvate con la deliberazione stessa;

5) il Piano, nelle more dell'approvazione del Piano Forestale di Indirizzo Territoriale (di seguito PFIT) di cui all'art. 10 della LR 4/2009, è stato redatto in conformità al Piano Forestale Regionale approvato con D.G.R. n. 8-4583 del 23 gennaio 2017 e secondo quanto previsto dall'art. 8, co 4 della LR 4/2009, ossia con l'obiettivo di valorizzare, tutelare e ricostituire gli ecosistemi forestali;

6) come indicato nella Relazione generale di Piano, il periodo di validità richiesto per il PGF è di quindici anni, in coerenza con quanto previsto al 5° comma dell'articolo 11 della l.r. 4/2009 a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive quindici stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2040/2041 (31 agosto 2041);

7) il Piano di Gestione Forestale delle proprietà dei Comuni di Bellino, Brossasco, Busca, Casteldelfino, Isasca, Melle, Pontechianale, Venasca facenti parte dell'Unione Montana Valle Varaita, comprensivo della previsione in deroga al Regolamento forestale e relativa prescrizione indicate ai punti precedenti, è coerente con le norme in materia sopra citate e quindi può essere oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale, al fine di:

- adeguare la gestione del patrimonio forestale regionale alla normativa forestale nazionale e regionale;
- concorrere al raggiungimento dell'obiettivo del Piano Forestale Regionale 2017-2027 di diminuire i costi di intervento in foresta facilitando la loro programmazione economica;

8) l'approvazione del Piano costituisce autorizzazione degli interventi selvicolturali previsti dallo stesso ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, fatto salvo, in merito alle superficie boscate gravate da usi civici, quanto previsto dalle disposizioni in materia di usi civici di cui alle leggi n. 1766 del 16 giugno 1927 e n. 168 del 20 novembre 2017 e alla legge regionale n. 29 del 02 dicembre 2009. La realizzazione degli interventi selvicolturali è soggetta alla comunicazione semplice, di cui all'articolo 4 del Regolamento forestale, da inoltrare al Settore

regionale territorialmente competente.

Ritenuto pertanto opportuno, a seguito delle risultanze istruttorie sopra riportate:

- 1) approvare il PGF delle proprietà dei Comuni di Bellino, Brossasco, Busca, Casteldelfino, Isasca, Melle, Pontechianale, Venasca facenti parte dell'Unione Montana Valle Varaita, comprensivo della deroga e relativa prescrizione di cui sopra, costituito dagli elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così come sopra descritto;
- 2) autorizzare gli interventi selvicolturali previsti dallo stesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, fatto salvo, in merito alle superficie boscate gravate da usi civici, quanto previsto dalle disposizioni in materia di usi civici di cui alle leggi n. 1766 del 16 giugno 1927 e n. 168 del 20 novembre 2017 e alla legge regionale n. 29 del 02 dicembre 2009. La realizzazione degli interventi selvicolturali è soggetta alla comunicazione semplice, di cui all'articolo 4 del Regolamento forestale, da inoltrare al Settore regionale territorialmente competente.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi dell'approvazione di uno strumento di pianificazione territoriale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta Regionale unanime

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i., dell'articolo 11 del Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) e della D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016, il Piano di Gestione Forestale delle proprietà dei Comuni di Bellino, Brossasco, Busca, Casteldelfino, Isasca, Melle, Pontechianale, Venasca facenti parte dell'Unione Montana Valle Varaita, comprensivo della deroga e relativa prescrizione in premessa descritta e al successivo punto 3 integralmente richiamata, di cui agli allegati alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, costituiti da :

- 01 - Relazione generale;
- 02 - Studio per la valutazione di incidenza;
- 03 – Schede della viabilità;
- 04 – Calcolo crediti di carbonio;
- 05 – Relazione sulla stabilità dei versanti;
- 06 – Carta dei pascoli comunali in affitto e dei boschi pascolabili - tavola 1 di 2, scala 1:25.000;
- 07 – Carta dei pascoli comunali in affitto e dei boschi pascolabili - tavola 2 di 2, scala 1:25.000;
- 08 – Elaborato usi civici;

e, per ciascun Comune coinvolto, dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Descrizione particellare;
- Elenco particelle catastali;
- Corrispondenza particelle catastali – particelle forestali – classe compartimentazione (elenco);
- Registro interventi eventi;
- Carta forestale, scala 1:10.000;
- Carta tipi strutturali, scala 1:10.000;
- Carta interventi, scala 1:10.000;

- Carta compartimentazioni, scala 1:10.000;
- Carta sinottica catastale, scala 1:10.000.

Il PGF riguarda complessivamente 5.453 ettari boscati, dei quali 1.620 a gestione attiva nel periodo di validità del Piano stesso.

2) di autorizzare gli interventi selvicolturali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 4/2009, fatto salvo, in merito alle superficie boscate gravate da usi civici, quanto previsto dalle disposizioni in materia di usi civici di cui alle leggi n. 1766 del 16 giugno 1927 e n. 168 del 20 novembre 1917 e alla legge regionale n. 29 del 02 dicembre 2009. La realizzazione degli interventi selvicolturali è soggetta alla comunicazione semplice, di cui all'articolo 4 del Regolamento forestale, da inoltrare al Settore regionale territorialmente competente. Per il periodo di validità del Piano non si prevedono attività di pascolo in deroga al Regolamento forestale e le aree interessate da tale attività vengono individuate dall'apposita compresa silvo-pastorale di ciascun Comune e dalla carta delle aree boscate pascolabili;

3) di autorizzare, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 lettera a) del Regolamento forestale, la deroga all'articolo 22 del Regolamento stesso prevedendo, nel caso dei diradamenti nelle boscaglie a prevalenza di betulla localizzati come riportato in premessa, un rilascio della copertura residua pari al 35% per complessivi 117 ha in Comune di Brossasco e 38,48 ha in Comune di Melle.

Si prescrive che tali aree siano coinvolte dal piano di monitoraggio quinquennale previsto per le superfici boscate oggetto di pascolamento descritto al paragrafo 7.2.9 della Relazione generale di Piano allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, il quale dovrà essere condiviso con il Settore regionale *Foreste*, sia nella sua prima stesura che nei report finali, con l'obiettivo di valutare gli effetti delle scelte silvo-pastorali e attuare azioni correttive nel caso si rilevino aspetti negativi per la stabilità ecologica dei popolamenti forestali coinvolti.

Nelle aree interessate dal Piano Naturalistico del Parco del Monviso con valenza di Piano di Gestione della ZSC IT1160058 valgono le prescrizioni al pascolo in bosco in esso contenute;

4) di stabilire che il PGF ha validità di quindici anni dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive quindici stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2040/2041 (31 agosto 2041);

5) che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa considerato.

La documentazione allegata al presente provvedimento è a disposizione sul Sistema Informativo Forestale Regionale (Sifor), nella sezione "Piani di Gestione Forestale", raggiungibile a partire da una delle seguenti pagine:

- <https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/>;
- <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/piani-forestali-aziendali>;
- <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/pianificazione-forestale>.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.